



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACOBBE e LA MARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della
cittadinanza italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema della cittadinanza è diventato anche in Italia uno dei terreni di confronto culturale e politico più complessi e controversi, soprattutto da quando il nostro Paese, da terra di esodo, è diventato anche un luogo di lavoro e di vita per alcuni milioni di stranieri.

Non c'è dubbio che l'evoluzione che in questo campo si è determinata nel quadro internazionale e la veloce transizione che in Italia si è verificata in campo sociale rendono ormai maturo un intervento di riforma normativa dell'istituto della cittadinanza. Per evitare sovrapposizioni e ripetizioni di indicazioni normative, in questa proposta ci si concentra su un unico importante aspetto, non più trascurabile.

La questione che questa proposta affronta è sostanzialmente la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, per gli italiani residenti all'estero, nei due anni successivi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, così come regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Gli obiettivi di piena integrazione e partecipazione, che hanno consentito alle nostre comunità di assumere posizioni di rilievo a livello professionale, economico, politico e istituzionale nelle società di accogliimento, hanno comportato, negli anni precedenti all'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'acquisizione per naturalizzazione della cittadinanza del Paese di residenza.

In molti casi si è trattato di scelte condizionate dalla necessità di vedere riconosciuti e salvaguardati diritti civili come l'acquisto della propria abitazione o l'assunzione di un

incarico politico oppure di un impiego pubblico.

Le legislazioni nazionali in materia di cittadinanza hanno gradualmente accettato, negli anni, regolandolo con apposite norme, il principio della doppia cittadinanza o della cittadinanza plurima. Alcuni Paesi hanno introdotto norme relative alla doppia cittadinanza successivamente al 31 dicembre 1997, e ciò ha impedito ai nostri connazionali residenti in questi Paesi di riacquistare la cittadinanza italiana così come regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L'aspirazione al riacquisto della cittadinanza italiana merita particolari attenzione e tutela. Si tratta di ex cittadini italiani che esprimerebbero, attraverso la presentazione di una dichiarazione, la volontà tesa al riacquisto di una cittadinanza che possedevano e alla quale sono stati costretti a rinunciare a causa di disposizioni di legge, per l'Italia precedenti all'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per altri Paesi fino al 2002, che oggi non trovano più attuazione nelle più moderne legislazioni sulla cittadinanza.

Sussistono oggi tutte le condizioni per richiedere la cittadinanza italiana senza perdere lo *status civitatis* del Paese dove ormai le nostre comunità italiane vivono e lavorano: ma non è possibile farlo perché il termine è prescritto.

La riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni tese ad ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana, prevista dal presente disegno di legge, ha comunque una scadenza temporale limitata, e può essere fatta valere unicamente ed esclusivamente da coloro i quali, già

cittadini italiani precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, avevano perduto la cittadinanza per naturalizzazione.

Poiché le procedure di riacquisto della cittadinanza rientrano già nelle competenze amministrative dei comuni e dei consolati,

non si prevedono costi aggiuntivi per l'applicazione del presente disegno di legge.

I proponente ribadisce la necessità e l'opportunità di non rinviare l'approvazione di questo disegno di legge in quanto riguarda soprattutto una platea di anziani che aspirano almeno negli ultimi anni della loro vita ad essere riconosciuti italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.